

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 8 luglio 2026 in Desio

tra

Banco Desio S.p.A., Banca Capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario Banco di Desio e della Brianza S.p.A., anche in nome e per conto della controllata **Fides S.p.A.**

e le

Delegazioni Sindacali

FIRST-Cisl

FISAC-Cgil

premessso che:

- le parti intendono richiamare integralmente tutti i precedenti accordi in materia di condizioni di finanziamento per i dipendenti e, da ultimo, l'accordo del 15/12/2023, confermando l'efficacia delle previsioni in essi contenute che, pertanto, rimangono integralmente in vigore, fatto salvo quanto espressamente definito nel presente accordo;

**tutto ciò premesso e considerato,
le Parti, come in epigrafe indicate,
hanno raggiunto il seguente accordo:**

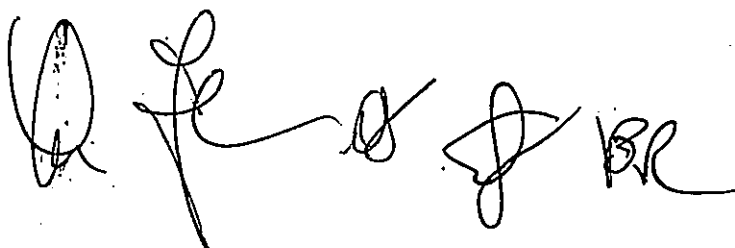
Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo, che è unitario e inscindibile in ogni sua parte.

Art. 2 – Nuovi finanziamenti ai dipendenti in servizio stipulati a decorrere dal 01/08/2026
Ferma ogni altra previsione in essere, ai seguenti finanziamenti riservati ai dipendenti in servizio, stipulati a decorrere dal 01/08/2026 si applicano, con effetto dalla medesima data del 01/08/2026 le seguenti condizioni:

1. Mutui per acquisto, ristrutturazione e cambio prima casa

Durata massima entro il compimento del 78° anno di età del dipendente:



- Tasso variabile: BCE con minimo 0,90%; durata massima 30 anni;
- Tasso fisso con durata massima 10 anni: Eurirs periodale;
- Tasso fisso con durata compresa tra 10 e 20 anni: Eurirs periodale;
- Tasso fisso con durata compresa tra i 20 e i 30 anni: Eurirs periodale +0,15%.

Con riferimento ai Mutui di cui al presente punto n. 1, l'applicazione dei nuovi tassi di cui sopra verrà estesa con medesima decorrenza 01/08/2026 anche ai Mutui in parola stipulati a decorrere dal 01/01/2026; quindi, per i mutui stipulati dal 01/01/2026 al 31/07/2026 il beneficio di tasso non è altro che il differenziale tra lo *spread* ante e lo *spread* post accordo.

2. Prestito ordinario

- Tasso variabile: BCE +0,50% con minimo 2,25%;
- Tasso fisso: Eurirs di periodo +0,75% con minimo 2,25%.

Durata massima del finanziamento: 8 anni.

Importo massimo erogabile: euro 50.000,00.

(€ 6.250,00 per ogni anno di servizio effettivamente prestato)

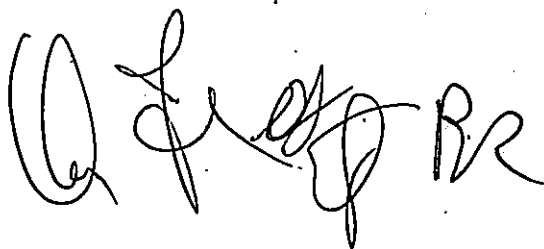
Art. 3 – opzione di switch straordinaria da tasso variabile a tasso fisso

Con riferimento ai finanziamenti per acquisto, ristrutturazione e cambio prima casa di cui all'art. 2 punto 1 che precede, oltre all'opzione di "switch" già consentita una sola volta lungo la durata del finanziamento alle condizioni definite dai pregressi accordi tutt'ora in essere e qui confermate, si prevede la facoltà eccezionale per i dipendenti con finanziamento in corso di esercitare un'ulteriore opzione di "switch" straordinaria da tasso variabile a tasso fisso alle seguenti condizioni:

- applicazione del medesimo tasso fisso previsto dal presente accordo (basato sul tasso Eurirs lettera relativo alla durata residua del finanziamento pubblicato sul Sole24Ore il primo giorno utile del mese solare di presentazione della domanda di "switch"; in assenza del parametro corrispondente a tale durata, viene utilizzato l'Eurirs riferito alla durata immediatamente superiore disponibile);
- esercizio dell'opzione straordinaria di "switch" di cui al presente articolo da parte del dipendente a partire dal mese di agosto 2026 e inderogabilmente entro e non oltre il 31 ottobre 2026. L'applicazione della modifica di tasso determinata dall'esercizio dell'opzione di "switch" avrà effetto a decorrere dalla prima rata utile del mese successivo a quello di esercizio dell'opzione da parte del dipendente (pertanto, qualora l'opzione sia esercitata nel mese di agosto 2026, la modifica del tasso decorrerà dal 28 settembre p.v.; oppure qualora l'opzione sia esercitata nel mese di settembre 2026, la modifica del tasso decorrerà dal 28 ottobre p.v.)



40

Art. 4 - Durata

Anche con riguardo alla durata del presente accordo, le Parti rinviando a quanto già definito dall'accordo del 15/12/2023 in merito alla scadenza del 31 dicembre 2026 e con tacita proroga annuale, salva diversa volontà delle Parti.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti prevedono lo svolgimento di una verifica congiunta, da effettuarsi a partire dal mese di settembre p.v. al fine di esaminare:

- i tassi applicati ai Mutui di cui all'art. 2 punto 1 del presente accordo stipulati nell'ultimo triennio, onde valutare la presenza di eventuali situazioni di particolare onerosità e possibili soluzioni;
- la possibile esigenza, in via di analisi da parte dell'Azienda, di sostituzione del tasso BCE quale parametro di riferimento degli attuali strumenti di finanziamento previsti in favore del personale dipendente, con relativa ridefinizione delle condizioni di tasso applicate.

Banco Desio Sp.A

Delegazioni Sindacali

FIRST-Cisl

FISAC-Cgil